



Ministero delle Imprese e del Made in Italy

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, LA TUTELA DEL CONSUMATORE E LA NORMATIVA TECNICA - DIVISIONE V - POLITICHE,
NORMATIVA E PROGETTI PER I CONSUMATORI

FAQ – DD 4 agosto 2023 – Rete sportelli regionali per il consumatore

Link utili:

DM 6 maggio 2022 <https://www.mimit.gov.it/it/normativa/decreti-ministeriali/decreto-ministeriale-6-maggio-2022-fondo-derivante-dalle-sanzioni-amministrative-da-destinare-ad-iniziativa-a-vantaggio-dei-consumatori>

D.D. 4 agosto 2023 <https://www.mimit.gov.it/it/normativa/decreti-direttoriali/decreto-direttoriale-4-agosto-2023-finanziamento-della-rete-degli-sportelli-per-i-consumatori-in-ambito-regionale>

DOMANDA		RISPOSTA	Riferimento bando
1	La prima tranche di finanziamento corrisponderà al 70% del totale del finanziamento (comprensivo quindi dei costi per la commissione di verifica) oppure se sarà pari al 70% del contributo esclusi gli oneri della commissione?	Come previsto all'art. 14 co. 1 lett. a) del decreto 4 agosto 20123 la prima quota è riferita al 70% del finanziamento totale comprensivo della relativa quota parte di spese per la commissione di verifica.	Art. 14, comma 1, lett. a)



2	Si chiede cosa si voglia intendere con la nuova previsione del DD 4 agosto 2023 ove si stabilisce alla linea B “Iniziative di assistenza, info-formazione ed educazione a vantaggio dei consumatori ed utenti” che le attività devono essere sinergiche e funzionali rispetto alle attività della linea A “Sistema di sportelli”. In particolare, si chiede se, ad esempio, le lezioni nelle scuole possono ritenersi ammissibili in quanto attività sinergiche alla linea A.	Le attività di cui alla linea B) possono avere ad oggetto una o tutte le seguenti attività: assistenza, info-formazione ed educazione a vantaggio diretto dei consumatori ed utenti che risultino in grado di ampliare, ottimizzare ed efficientare (elementi che dovranno essere adeguatamente illustrati dalla Regione in sede di proposta di attività) i risultati posti in essere attraverso le attività ed i servizi resi dalla rete regionale degli sportelli. Nello specifico, la Regione - che conosce propriamente le attività che intende proporre ai fini del finanziamento - potrà valutare le attività in argomento (es. lezioni nelle scuole) in relazione al predetto inquadramento	Art. 5 comma 1 lett. b)
3	In relazione all’art. 6 “Contenuto minimo della proposta”, punto 1.1, lettera b, del bando, si chiede conferma che le Associazioni, una volta ottemperato al criterio minimo stabilito (apertura dello sportello per due giorni a settimana con 4 ore di apertura al pubblico giornaliero), possano ampliare la loro offerta prevedendo un’ulteriore giornata di apertura settimanale ma con un orario di apertura al pubblico inferiore a 4.	L’art. 6 “Contenuto minimo della proposta” del D.D. 4 agosto 2023, definisce i requisiti minimi che debbono avere gli sportelli. In particolare, con il punto 1.1, lettera b), viene stabilito il numero minimo dei giorni e delle ore di apertura dello sportello che devono essere garantiti per tutta la durata dei 12 mesi (2 giorni di apertura a settimana e 4 ore di apertura al giorno), non è pertanto preclusa la possibilità di ampliare l’apertura dello sportello in termini di giorni e/o ore.	Art. 6, punto 1.1. lett. b)
4	Con riferimento all’art. 8 “Spese ammissibili”, comma 1, lettera b del bando e al Modello 2 della proposta, pag. 2, punto 2, lettera b “spese per acquisizione di servizi” si chiede se le spese effettuate per i servizi del consulente del lavoro possano essere ricomprese in questa voce di spesa. L’informazione si rende necessaria in quanto uno dei potenziali soggetti attuatori del programma, in ragione	Le spese effettuate per i servizi del consulente del lavoro, non rientrano tra le tipologie di spese ammissibili di cui all’art. 8, comma 1, lett. b), esse tuttavia possono essere ricomprese tra le spese generali di cui all’art. 8, comma 1, lett. f).	Art. 8, comma 1, lett. b)



	della propria struttura organizzativa, si avvale di uno studio professionale per la gestione del personale impiegato nei progetti.		
5	Con riferimento all'art. 8, comma 1, lett. b), si chiede la distinzione tra le attività di "comunicazione" e "pubblicità".	Con l'attività di comunicazione si intende veicolare essenzialmente un contenuto informativo che riguarda anche le caratteristiche proprie di un prodotto o servizio e risponde ad un'esigenza conoscitiva da parte dell'utente/consumatore, mentre la pubblicità ha l'obiettivo principale di influenzare le scelte dei destinatari senza necessariamente informarli sulle caratteristiche del bene o servizio proposto. Nel caso di pubblicità le relative spese non sono ammissibili.	Art. 8, comma 1, lett. b)
6	Si chiede se la spesa sostenuta dall'associazione per personale addetto allo sportello somministrato da società di lavoro interinale è da imputare alla voce b) (consulenze) o alla voce c) (lavoro dipendente) di cui all'art. 8 comma 1 del DD 4/08/2023.	La prestazione di servizi resa dalla società di lavoro interinale potrebbe essere imputata per quanto pertinente alla voce di spesa di cui all'art.8, comma 1, lett. b).	Art. 8, comma 1, lett. b) e c)
7	Ai fini dell'applicazione dell'art. 8, comma 5, con riferimento alle situazioni di conflitto di interesse, si chiede se è corretto includere i componenti della Direzione, della Segreteria e del Collegio dei probiviri ai soggetti sottoposti al controllo di cui al punto 5. E se è corretto escludere il Collegio dei revisori e il Tesoriere dagli 'Organi direttivi' ai soggetti sottoposti al controllo di cui al punto 5.	Ferma l'autonoma e differenziata organizzazione dell'associazione: solitamente si considerano cariche sociali di vertice di un'associazione nazionale: il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario Generale, i Consiglieri, il Tesoriere, il Direttore. La previsione di non ammissibilità di consulenze per soggetti ricoprenti cariche sociali presso il soggetto beneficiario e non altrimenti collegati ad esso è finalizzata ad assicurare la libertà ed autonomia di scelta della prestazione consulenziale ed evitare condizionamenti tali da alterare quelle che potrebbero essere le normali condizioni di mercato oltre che a garantire la qualità dell'attività prestata. Pertanto, è da considerarsi esclusa la possibilità di conferire incarichi di consulenza a soggetti che si trovino in diretta posizione di conflitto di interesse, trattandosi di coniuge, ascendenti, discendenti, parenti ed affini entro il quarto grado, ma possono essere valutate altre condizioni che sulla base degli atti può risultare che la scelta di	Art. 8, comma 5



		conferire la consulenza non sia stata libera ma presumibilmente condizionata da rapporti di natura professionale/parentale/sociali e quant'altro, valutazione che va compiuta avuto riguardo alla situazione specifica.	
8	Relativamente a compensi/rimborsi spese a organi dell'Associazione, si chiede se, nei limiti di quanto previsto dal CTS (Codice del Terzo Settore), eventuali "compensi/rimborsi spese" a organi direttivi + tesoriere + collegio sindacale sono spese ammissibili ai fini del finanziamento? E se sono comunque da considerare come "spese generali" in quanto costi di funzionamento dell'ente?	Tali spese sono ammissibili tra le spese generali di cui all'art. 8, comma 1, lett. f)	Art. 8, comma 1
9	Con riferimento all'art. 8, comma 5, si chiede cosa si intende per "personale di nuova assunzione" e se si tratta di persone assunte dopo l'inizio del periodo finanziato?	Ai fini dell'art. 8, comma 5 del Decreto la data da prendere come riferimento è la data di pubblicazione del Decreto (ovvero 04/08/2023).	Art. 8, comma 5
10	In base a quanto previsto dall'art. 6, il numero degli sportelli deve essere stabilito dalla Regione. Alcune Associazioni ci hanno chiesto se ognuna di esse deve garantire un numero minimo di sportelli ciascuna pari al numero delle province o se l'ubicazione "almeno nel territorio di ciascuna provincia della Regione, assicurando comunque anche per i restanti una distribuzione il più omogenea possibile su tutto il territorio regionale, che tenga eventualmente conto di specificità come ad es. densità popolazione, difficoltà del territorio, ecc.," possa essere garantita dalla totalità delle Associazioni aderenti a progetto.	Ai sensi del Decreto il numero degli sportelli (fermo il limite massimo di finanziamento destinabile a ciascun sportello) deve essere tale da garantire l'ubicazione di almeno uno sportello ciascuna provincia della Regione, assicurando comunque per i restanti sportelli ove previsti una distribuzione il più omogenea possibile su tutto il territorio regionale, che tenga eventualmente conto di specificità come ad es. densità popolazione, difficoltà del territorio, ecc., nonché tenendo conto altresì di canali on-line esistenti o da realizzarsi a livello regionale. Ai fini dell'approvazione della proposta da parte della Direzione si terrà altresì conto delle motivazioni fornite dalla Regione relativamente all'individuazione del numero e della distribuzione degli sportelli sul territorio stesso della Regione.	Art. 6, comma 1